

Prot. n. (vedi segnatatura)

REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'attivazione di un impianto nella sede di Fondazione per la formazione professionale turistica, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e fisiche coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a. per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
 - b. per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità di cui all'articolo 1;
 - c. per "banca dati", il complesso di dati personali, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
 - d. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione di dati personali;
 - e. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - f. per "titolare", il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA

Via della Stazione, 39 e Via Italo Mus, 14 - 11024 Châtillon (AO)

+39 0166 61 449 - www.fondazioneturistica.it

mail: fse@fondazioneturistica.it - economia@fondazioneturistica.it

pec: fondazioneturistica@legalmail.it

- g. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- h. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;
- i. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nella sede di Fondazione per la formazione professionale turistica.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sede di Fondazione per la formazione professionale turistica.
2. Le finalità del suddetto impianto sono:
 - l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della sicurezza;
 - la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi, per permettere un pronto intervento delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
 - prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita.
3. Le finalità istituzionali dell'impianto di cui al precedente comma sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Ente.
4. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal Codice, comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese

FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA

Via della Stazione, 39 e Via Italo Mus, 14 - 11024 Châtillon (AO)

+39 0166 61 449 - www.fondazioneturistica.it

mail: fse@fondazioneturistica.it - economia@fondazioneturistica.it

pec: fondazioneturistica@legalmail.it

video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando, non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare gli interessati ed il patrimonio, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi interessati.
7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy".
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Titolare del trattamento dei dati personali

1. Fondazione per la formazione professionale turistica, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. L'Ente, in qualità di Titolare:
 - a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b. effettua, quando previste le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;

- c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i designati del trattamento dei dati personali;
- d. detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e. vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 7 – Designato del trattamento dei dati personali

- 1. Il referente interno alla videosorveglianza è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Titolare, quale Designato del trattamento dei dati personali rilevati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Titolare.
- 2. Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
- 3. Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
- 4. I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5. Il Designato del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Art. 8 – Autorizzati al trattamento dei dati personali

- 1. Il Designato può nominare gli autorizzati al trattamento dei dati della videosorveglianza, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
- 2. Gli autorizzati andranno nominati tra i dipendenti in servizio presso l'Ente che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
- 3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Designato e agli addetti autorizzati.
- 4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
- 5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
- 6. Gli autorizzati del materiale trattamento, nominati dal Designato, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Designato.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Designato del trattamento dei dati, agli autorizzati e all'eventuale personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Titolare.
8. Gli autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali ove risiedono i dispositivi di funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici su cui sono archiviate le riprese video, nonché le eventuali credenziali per l'utilizzo dei sistemi nell'ambito delle competenze loro affidate.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi, oltre al Titolare, è esclusivamente consentito al Designato e agli eventuali autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni.
3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Designato del trattamento dei dati e gli autorizzati non effettueranno riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo precedente rispetto a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'art. 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi oggetto della videosorveglianza.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. L'Ente, nei in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dal Codice, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera, secondo i modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. L'Ente si obbliga a comunicare agli interessati l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante mezzi di comunicazione idonei.
4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. In particolare l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di esser informato sugli estremi identificativi del Titolare oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere dal Titolare, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi (30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni utili ad un integrale riscontro sono particolarmente complesse):

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino la comunicazione in forma inleggibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, ve non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

Art. 15 – Sicurezza dei dati personali

1. I dati personali sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e nel rispetto delle norme di attuazione di questo.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sede della Fondazione per la formazione professionale turistica.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Designato e degli autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Designato e dagli autorizzati al trattamento dei dati.
4. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Designato ed agli autorizzati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
5. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
6. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Fondazione per la formazione professionale turistica, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni;
 - la sottoscrizione del medesimo.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare.

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 18 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In particolare si applica l'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di firma dell'Accordo prot.n. 6459 del 30/05/2022 ex art. 4, co.1 L. 300/1970 In materia di allestimento di sistemi di videosorveglianza stipulato con le parti sindacali.

Il Direttore
Angelina Domina
(documento firmato digitalmente)